

Alla  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività  
economiche  
**Ufficio verifiche e controlli**  
apiae@pec.provincia.tn.it

**ATTESTAZIONE TECNICA**  
relativa al

**“Protocollo Sviluppo Trentino e relativo Primo Atto Aggiuntivo”:**

*NB: Da presentare solo se non si è presentata domanda di aiuto a valere sulla Legge provinciale 6/23 (Aiuto per progetti di ricerca e sviluppo) e non si intende presentare domanda di aiuto a valere sulla Legge provinciale 6/23 (Aiuto per progetti di ricerca e sviluppo o Aiuto annuale Crescita Trentino).*

⊙ **Linea Ricerca e Innovazione**

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_

recapito telefonico \_\_\_\_\_

◆ iscritto all'Albo dei certificatori di cui al D.P.C.M. del 15 settembre 2023 e s.m. della provincia/regione  
\_\_\_\_\_ N. iscrizione \_\_\_\_\_

specializzato nella materia oggetto della progettualità di ricerca e sviluppo sottoindicato;

o

◆ iscritto all'Albo Unico degli Ingegneri, Ordine di \_\_\_\_\_ N. iscrizione  
\_\_\_\_\_

**VISTO**

- ◆ il contenuto delle disposizioni specifiche del Protocollo Sviluppo Trentino - Linea Ricerca e Innovazione
- ◆ il mandato conferito dall'impresa:

\_\_\_\_\_ (denominazione)

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, richiedente

l'incentivo in oggetto

come previsto all'Allegato 1.C del Primo Atto Aggiuntivo del Protocollo Sviluppo Trentino - Linea Ricerca e Innovazione, in relazione alla progettualità comprendente attività rientranti in una o più delle seguenti categorie: ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, innovazione di processo, innovazione dell'organizzazione, dal titolo:

---

oggetto della domanda di agevolazione a valere per l'anno \_\_\_\_\_ dell'impresa mandante sopra indicata

## ATTESTA

che la progettualità presenta specifiche, che consentono la sua classificazione in una o più delle seguenti **categorie di attività: ricerca industriale, e sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, innovazione di processo, innovazione dell'organizzazione** conformemente alle definizioni incluse nel sopracitato Allegato 1.C del Primo Atto Aggiuntivo del Protocollo Sviluppo Trentino relativo Linea Ricerca e Innovazione e in particolare (SELEZIONARE LA/LE CATEGORIA/E DI ATTIVITÀ RILEVANTE/I AI FINI DELLA PROGETTUALITÀ):

- i) **ricerca industriale**<sup>1</sup>: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).  
La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- ii) **sviluppo sperimentale**<sup>2</sup>: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cybersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge).  
Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.  
Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

---

1 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., articolo 2, punto 85.

2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., articolo 2, punto 86.

- **iii) innovazione tecnologica<sup>3</sup>:** Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività, diverse da quelle indicate nelle definizioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
  - **iv) innovazione di processo<sup>4</sup>:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
  - **v) innovazione dell'organizzazione<sup>5</sup>:** la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- ◆ Descrizione sintetica degli obiettivi e delle attività previste dalla progettualità e di come queste si collocano nell'alveo di ciascuna delle categorie di attività sopra selezionate.

---



---



---

- ◆ Elementi per indicare la coerenza delle spese programmate e incluse nella progettualità rispetto alle categorie di attività sopra descritte e agli obiettivi/finalità della stessa

<sup>3</sup> Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 201.

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., articolo 2, punto 97.

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., articolo 2, punto 96.

---

---

---

- ◆ Descrizione degli aspetti tecnico-scientifici/innovativi dell'attività previste dalla progettualità

---

---

---

- ◆ Specificazione delle ricadute positive della progettualità in termini di novità, originalità delle conoscenze acquisite nonché l'utilità delle stesse per l'innovazione, la competitività e lo sviluppo dell'impresa nonché per rafforzare la competitività del sistema economico trentino.

---

---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del tecnico professionista

---